



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it

segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

PEC: comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0003212

Costigliole Saluzzo, 21/04/2026

OGGETTO: Ordinanza n. 19 - Istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare in Via San Michele per lavori di abbattimento alberi pericolanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la richiesta effettuata dalla ditta B&B Giardini, inerente alla chiusura temporanea di un tratto di strada in Via San Michele al fine di effettuare l'abbattimento di due alberi pericolanti;

RITENUTO NECESSARIO acconsentire alla richiesta della temporanea chiusura al traffico veicolare nel tratto di strada interessato dai lavori, considerate le dimensioni ridotte della carreggiata in questione, Via San Michele, al fine di garantirne il regolare svolgimento in sicurezza;

VISTO il Codice della Strada e il suo Regolamento di attuazione;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30/04/1992;

VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, N.495;

VISTO l'articolo 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi sopra in premessa, nella giornata di giovedì 23 aprile 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 12,00, la chiusura al traffico veicolare nel tratto di strada di Via San Michele interessato dai lavori sopra descritti e opportunamente segnalati dalla ditta richiedente.

DISPONE

A carico della ditta richiedente la collocazione della segnaletica e delle transenne occorrenti;

Siano collocati, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse,

Che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti Enti:

- Stazione Carabinieri di Costigliole Saluzzo
- Centrale Operativa 112

AVVERTE

Nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Che alla mancata osservanza, da parte della ditta operante, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza consegue la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.21 del Nuovo Codice della Strada nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di lavori stradali.

L'ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, ognuno per quanto di competenza sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza,

Il transito sarà consentito, nei limiti della percorribilità, ai mezzi pubblici di soccorso.

Che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Amministrativo MONDINO Dott. Dario;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

1. Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n.285/92;
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR, entro i termini previsti dal D.Lgs n. 104/10;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONDINO Dott. Dario
(documento firmato digitalmente)